

**Decreto federale  
concernente l'approvazione e la trasposizione del Protocollo  
ONU sulle armi da fuoco**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Il Protocollo addizionale del 31 maggio 2001<sup>3</sup> contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000<sup>4</sup> contro la criminalità transnazionale organizzata è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo.

**Art. 2**

La legge sulle armi del 20 giugno 1997<sup>5</sup> è modificata come segue:

*Art. 31c cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup> (nuova)*

<sup>2</sup> Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:

---

<sup>1</sup> RS 101.

<sup>2</sup> FF. 2010 ....

<sup>3</sup> RS ...; RU ...

<sup>4</sup> RS 0.311.54

<sup>5</sup> RS 514.54

b<sup>bis</sup> trattare le richieste di autorità estere in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, di parti essenziali o costruite appositamente di armi, accessori di armi nonché munizioni ed elementi di munizioni, inviare alle autorità estere le richieste analoghe di autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento;

*Art. 33 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> (nuova)*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a<sup>bis</sup> rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio di cui all'articolo 18a di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori;

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.